

N. R.G. 11937/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Minniti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di **I grado** iscritta al n. r.g. **11937/2013** promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] - [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] [REDACTED]
presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORI

contro

[REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ROMA, elettivamente
domiciliato in VIA [REDACTED] [REDACTED] FIRENZE presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] [REDACTED] FIRENZE
presso l'avv. [REDACTED]

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Conclusioni per la parte attrice:



In citazione "riconoscere e dichiarare la responsabilità dei convenuti in solido o ciascuno per quanto sarà ritenuto responsabile per i fatti di causa, atteso il superamento della soglia consentita dalla legge delle immissioni acustiche *de quibus*; ù per l'effetto, condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto sarà ritenuto responsabile a corrispondere al sig. [REDACTED] in proprio nonché quale amministratore unico della sas [REDACTED] alla sig.ra [REDACTED] nonché a [REDACTED] e [REDACTED] un equo indennizzo, da quantificarsi *ex aequitate* (art. 1226 c.c.) da parte del Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda; ù condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto sarà ritenuto responsabile a risarcire il sig. [REDACTED] alla somma di € 119.434,00 ovvero alla maggiore o minor somma che il Giudice vorrà liquidare in corso di causa per l'invalidità permanente di cui è stata vittima, causa le illecite immissioni *de quibus*, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda".

In comparsa conclusionale

- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in solido o ciascuno per quanto sarà ritenuto responsabile per i fatti di causa, atteso il superamento della soglia consentita dalla legge delle immissioni acustiche *de quibus*, come accertato da CTU a firma del Prof. Ing. [REDACTED]
- per l'effetto, condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto sarà ritenuto responsabile a corrispondere al Sig. [REDACTED] in proprio nonché quale amministratore unico della SAS [REDACTED] alla Sig.ra [REDACTED] nonché a [REDACTED] e [REDACTED] un equo indennizzo annuo, da quantificarsi *ex aequitate* (art. 1226 c.c.) da parte del Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, stante il pregiudizio alla "normale qualità della vita" dei medesimi, imputabile alle intollerabili immissioni acustiche provenienti dal [REDACTED] del [REDACTED] tenuto conto del rifiuto *ex parte adversa* alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. per 25.000 € annui;
- condannare i convenuti in solido o ciascuno nella misura che si vorrà stabilire da parte dell'Ill.mo Giudicante, alla restituzione della somma di € 634,40 comprensivi di contributo Inarcassa 4% ed Iva 22%, come da fattura n.2015/47 allegata, atteso l'anticipo che gli attori corrispondevano al CTU Prof. Ing. [REDACTED] si come disposto dal Giudice nel verbale d'udienza dell'11.03.2015;
- condannare i convenuti ex art. 96 c.p.c. in solido tra loro per aver resistito in giudizio con dolo o colpa grave, per il *quantum* che si vorrà liquidare *ex officio Judicis* in favore di parte attorea; Il tutto con vittoria di spese (450€ contributo unificato, 8€ marca da bollo, 16,50€ per notifica citazione ai convenuti) e competenze ex D.M. 55/2014 (valore indeterminabile, di cui si lascia vaglio al preclaro Giudicante in ordine alla particolare importanza ovvero complessità), spese forfetarie 15%, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti antistatari ex art. 93 c.p.c., per il *quantum* che si vorrà liquidare *ex officio Judicis. Salvis Iuribus*.

Conclusioni per la parte convenuta [REDACTED] SpA:

In via preliminare

- accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo ai sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed in capo alla [REDACTED] s.a.s., per l'effetto, rigettare ogni domanda;

In via principale

- rigettare le domande attoree in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti.

In via istruttoria : sebbene la documentazione prodotta dalla scrivente difesa sia sufficiente a lumeggiare la totale infondatezza dell'avversa pretesa, sia in punto di rito che in punto di merito, la scrivente difesa, nell'ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di dover svolgere un supplemento di istruttoria, chiede ammettersi prova per interpellò degli odierni attori (per quanto attiene il sig. [REDACTED] [REDACTED] sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della [REDACTED] s.a.s.) sui seguenti capitoli:



- 1) Vero che, al momento in cui la [REDACTED] s.a.s. ha acquistato [REDACTED] in data 31 luglio 1981, questa era disabitata ed in stato di abbandono?
- 2) Vero che, per potervi abitare, è stata necessaria una completa ristrutturazione dell'immobile?
- 3) Vero che, al momento in cui la [REDACTED] s.a.s. ha acquistato [REDACTED] in data 31 luglio 1981, lei era a conoscenza del fatto che in prossimità della villa era esistente ed attivo l'[REDACTED] del [REDACTED]?
- 4) Vero che, la vicinanza [REDACTED] a [REDACTED] dove la [REDACTED] s.a.s. esercita la propria attività imprenditoriale, viene pubblicizzata da quest'ultima nel proprio sito come elemento di differenziazione rispetto alle altre strutture della zona al fine di attirare clienti che vogliono visitare e/o utilizzare [REDACTED]?

In ogni caso con vittoria di compensi di giudizio oltre IVA e CPA sugli stessi, oltre al rimborso dei compensi anticipati per entrambe le consulenze tecniche disposte dal Giudice.

Conclusioni per la parte convenuta [REDACTED] SpA

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione

In via preliminare

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] S.p.A. per tutti i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo ai sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed in capo alla [REDACTED] s.a.s., per l'effetto, rigettare ogni domanda;

In via principale

- Rigettare le domande attoree in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- Condannare i convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti.

In via istruttoria

Sebbene la documentazione prodotta dalla scrivente difesa sia sufficiente a lumeggiare la totale infondatezza dell'avversa pretesa, sia in punto di rito che in punto di merito, la scrivente difesa, nell'ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di dover svolgere un supplemento di istruttoria, chiede ammettersi prova per interpellato degli odierni attori (per quanto attiene il sig. [REDACTED] sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della [REDACTED] s.a.s.) sui seguenti capitoli:

- 1) Vero che, al momento in cui la [REDACTED] s.a.s. ha acquistato [REDACTED] in data 31 luglio 1981, questa era disabitata ed in stato di abbandono?
- 2) Vero che, per potervi abitare, è stata necessaria una completa ristrutturazione dell'immobile?
- 3) Vero che, al momento in cui la [REDACTED] s.a.s. ha acquistato [REDACTED], in data 31 luglio 1981, lei era a conoscenza del fatto che in prossimità della villa era esistente ed attivo l'[REDACTED] del [REDACTED]?
- 4) Vero che, la vicinanza [REDACTED] a [REDACTED] dove la [REDACTED] s.a.s. esercita la propria attività imprenditoriale, viene pubblicizzata da quest'ultima nel proprio sito come elemento di differenziazione rispetto alle altre strutture della zona al fine di attirare clienti che vogliono visitare e/o utilizzare [REDACTED]?

In ogni caso

Con vittoria di compensi di giudizio oltre IVA e CPA sugli stessi, oltre al rimborso dei compensi anticipati per entrambe le consulenze tecniche disposte dal Giudice.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La controversia ha ad oggetto le domande proposte dal signor [REDACTED] dalla Sas [REDACTED] nonché i signori [REDACTED] (moglie), [REDACTED] e [REDACTED] (figli), tutti residenti nell'immobile ove è collocata l'attività di affittacamere



adiacente [redacted] nei confronti di [redacted] Spa e [redacted] Spa (società individuate come proprietarie [redacted] affinché queste fossero condannate, tra loro in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali: in particolare il solo signor [redacted] per il danno biologico dovuto alla riduzione della capacità uditiva e per la sofferenza conseguente alla esposizione alle immissioni rumorose negli ultimi quarant'anni circa, ritenute superiori ai limiti della normale tollerabilità (ex art. 844 c.c.) e della normativa specifica di settore, siccome provenienti dall' [redacted] Oltre al pagamento di un indennizzo (comma 2 art. 844) da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Inoltre gli attori riferiscono che la villa ove è situato il residence è stata edificata nel 1763 e destinata ad abitazione, mentre l' [redacted] risale agli anni '70 del secolo scorso (cd preuso).

Perciò quantificavano in atto di citazione il risarcimento del danno nella somma pari a euro 119.434,00, oltre ad un equo indennizzo, da valutarsi *ex aequitate*.

Si costituivano in giudizio [redacted] spa- eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva (melius titolarità del debito) e la carenza di interesse ad agire in capo agli attori [redacted] ed alla SAS [redacted] e [redacted] spa- eccependo anch'essa, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire dei suddetti attori, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, comma II, n. 3 e 4.

All'udienza dell'8 gennaio 2015, il Giudice, in considerazione delle istanze istruttorie delle parti, disponeva l'espletamento di una CTU tecnico-fonometrica che riscontrava il significativo superamento dei limiti di legge con riferimento alle attività di espletamento di alcune gare.

Nel corso del giudizio gli attori precisavano che la lesione della qualità della loro vita si manifestava in particolare nel pregiudizio arrecato dal rumore a differenti momenti e profili della loro esistenza identificabili nel benessere pregiudicato tra le altre nelle seguenti attività: "il risveglio mattutino, la colazione, la lettura del quotidiano, l'espletamento delle faccende domestiche, il lavoro diurno, il giardinaggio *et similia*, lo studio universitario, la visione di programmi televisivi, il pranzo in famiglia, il riposo pomeridiano, le passeggiate sull'erba nell'ampio giardino prospiciente l'entrata della villa".

Con provvedimento del 21 dicembre 2015, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, formulava alle parti una proposta di conciliazione ex art. 185 *bis* c.p.c.. in considerazione del fatto che , si legge nell'ordinanza riservata del 21.12.2015 :

- 1) "in ordine alla tutela invocata dal solo [redacted] in proprio ritiene il giudicante che i limiti amministrativi (peraltro superati in maggiore o minore misura in un arco di tempo



apprezzabile ancorché limitato nel tempo) abbiano una rilevanza limitata nel caso di specie perché l'accertamento della normale tollerabilità non può esserne automaticamente condizionata a fronte di livelli molto elevati di immissione sicché , in ragione del fatto che la superiorità della tutela della salute (ai sensi dell'art. 32 Cost) rispetto alle ragioni dell'industria non risulta condizionata da essi (cioè dalle più elevate soglie di rumorosità autorizzata in via amministrativa), si deve espletare CTU medico legale per accertare la patologia, il nesso di causa e le conseguenze permanenti sulla integrità psicofisica del signor [REDACTED] ”

- 2) “diversamente nella valutazione del pregiudizio alla proprietà (art. 844 c.c.) per determinare l'equo indennizzo, fermo l'accertato preuso oggettivo della residenza degli attori, occorre tener conto 1) della intensità dei livelli di superamento (rispetto alle soglie amministrative consentite) limitatamente a periodi circoscritti dell'anno come ricavabili dalla CTU in atti 2) della destinazione, contemporaneamente abitativa e commerciale del bene immobile su cui le immissioni controverse incidono e lo sfruttamento commerciale che i residenti, odierni attori, esercitano attraverso la società di famiglia , sfruttamento che si avvantaggia anche della presenza [REDACTED] nelle vicinanze, 3) della diversa incidenza nelle varie parti del grande immobile dell'immissione rumorosa, 4) della diversa intensità del pregiudizio a finestre chiuse ed aperte .

La proposta conteneva: 1) la previsione dell'impegno da parte dei convenuti a pagare il risarcimento integrale del danno biologico al signor [REDACTED] nell'ipotesi e nella in cui esso fosse accertato nella CTU medico legale che il giudice disponeva; 2) la previsione dell'impegno da parte dei convenuti a pagare l'equo indennizzo *annuo* pari ad euro 25.000,00 in favore di tutti i residenti e della società , a partire dal 1.1.2013 e per ogni anno di residenza per le persone fisiche o di esercizio dell'attività aziendale per la società,,

Non addivenendosi al perfezionamento dell'accordo, il Giudice disponeva l'espletamento di una CTU Medico-Legale sulla persona del sig. [REDACTED]

Gli attori nel prosieguo (14 ottobre 2016) vista la CTU che escludeva il nesso di causa tra la ridotta capacità uditiva del signor [REDACTED] e le immissioni provenienti [REDACTED] comunicavano la disponibilità di accettare 25.000 € annui a far data dal 2013, oltre spese legali ed addebito a sé del costo della CTU medico legale.

All'udienza del 19 ottobre 2016, il Giudice, riteneva la causa matura per la decisione e tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche *ex art. 190 c.p.c.*



1. Sulla carenza di interesse ad agire e sulla nullità dell'atto di citazione

Mentre l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla [REDACTED] SpA deve esser qualificata come eccezione di merito (e perciò trattata infra) avendo ad oggetto la titolarità passiva del debito occorre valutare le seconda e la terza eccezione preliminare mossa da [REDACTED] SpA e da [REDACTED] SpA ha ad oggetto l'asserita carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dei signori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nonché della [REDACTED] s.a.s.. I convenuti, infatti, ritenevano che, non avendo i suddetti attori allegato alcun danno alla salute, pregiudizio e/o perdite patrimoniali di altro genere, non vi sarebbe alcun interesse che fosse meritevole di tutela. A questo riguardo occorre rilevare che, certamente, colui che agisce in giudizio *deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa* (Cass. Civ., sez. I, n° 16162/2015). E che la nullità della citazione, comminata dal quarto comma dell'art. 164 cod. proc. civ., cui gli attori si richiamano come conseguenza diretta dell'indeterminatezza assoluta della *causa petendi* da cui si desumerebbe anche la carenza di interesse ad agire, si produce solo quando "l'esposizione dei fatti" prescritta dal n. 3 dell'art. 163 cod. proc. civ. "costituenti le ragioni della domanda" sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della *causa petendi* della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati e, dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda. In particolare, l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, ragione ispiratrice che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"). Con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (cfr. Cass. n. 17023/2003; n. 27670/2008 e n. 29241/2008). Orbene, nel caso di specie, per quanto attiene alla questione mossa nei confronti degli attori [REDACTED] dalla ricostruzione del fatto effettuata nell'atto introduttivo del procedimento, seppur scarna e non dettagliata, è agevole comprendere quale sia la pretesa attorea e il thema decidendum; difatti, nell'atto di citazione, essi affermavano che *le immissioni acustiche provenienti [REDACTED] non sono tollerabili*



da parte del Sig. [REDACTED] e dei membri della sua famiglia [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] che ivi risiedono, atteso che superano la soglia consentita dalla legge. Per ciò che concerne l'eccezione mossa nei confronti della [REDACTED] sas, essa deve dirsi priva di fondamento, in quanto la società in questione è la proprietaria dell'immobile su cui si riversano le immissioni; di conseguenza, già solo per questo fatto, essa ha senza dubbio un interesse concreto nel presente procedimento. Inoltre, alcun pregiudizio che possa derivare da tale formulazione della *causa petendi* può ascriversi alle difese di parti convenute, avendo esse potuto approntare in modo chiaro e dettagliato il proprio impianto difensivo. In ultima analisi poi l'unica conseguenza connessa alla nullità sarebbe stata quella di imporre al giudice di ordinare l'integrazione della domanda attività che il giudice nel corso di causa non ha ritenuto di svolgere in considerazione dell'eshaustività della trattazione scritta e orale con il pieno dispiegamento del contraddittorio.

Le due eccezioni pertanto devono dirsi prive di fondamento sia sotto il profilo della carenza di interesse ad agire, sia sotto quello della mancanza di *causa petendi* e della conseguente nullità dell'atto di citazione *ex art.* 163 n. 3 e 4.

2. Sulla legittimazione passiva, melius titolarità passiva del debito, del convenuto [REDACTED]

SpA

Il convenuto [REDACTED] spa, alla sua costituzione in giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, melius titolarità passiva del debito, nel presente procedimento, sull'assunto di non essere proprietario [REDACTED] impianti e fondi da cui pacificamente derivano le immissioni sonore ritenute illecite da parte attrice. L'azione di cui all'art. 844 c.c. , invero, deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono. Nel caso di specie, la [REDACTED] spa non risulta essere proprietaria [REDACTED] come si evince dalla visura catastale della società [REDACTED] Spa (all. 2 alla memoria *ex art.* 183, VI comma, n. 1); infatti, da tale documento si ricava la prova del passaggio di proprietà dalla [REDACTED] SpA alla [REDACTED] SpA del complesso aziendale organizzato per l'esercizio dell'attività di organizzazione e gestione di gare automobilistiche e motociclistiche e di eventi legati al mondo delle corse e dei motori in generale, gestito dalla parte conferente in Scarperia (Firenze), [REDACTED] (pag. 9), dovendosi considerare che, fra i beni immobili oggetto di conferimento, è compreso il complesso immobiliare a uso [REDACTED] uffici, servizio e accessori posto in Scarperia (Firenze), [REDACTED] denominato [REDACTED] [REDACTED] (pag. 13). A nulla rileva il riferimento agli articoli on-line allegati da parte convenuta in cui si afferma la proprietà della [REDACTED] SpA [REDACTED] che



evidentemente fonda l'informazione sulla unitarietà del gruppo societario, profilo del tutto irrilevante nel caso in esame. Il solo soggetto, perciò, che deve dirsi proprietario del fondo e quindi eventualmente titolare del debito ai sensi dell'art. 844 è la [REDACTED] SpA. In relazione alla domanda *ex art. 844 c.c.* la [REDACTED] SpA avrebbe potuto essere ritenuta titolare del debito solamente per le immissioni illecite anteriori al 2008 anno del passaggio di proprietà dell'immobile de quo.

A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio alla salute del signor [REDACTED]. In relazione a tale diversa domanda il destinatario non è identificabile necessariamente con il proprietario del fondo da cui scaturiscono le immissioni ma con l'autore materiale del fatto illecito e dunque se fosse dimostrato che la [REDACTED] spa e non solo la società che gestisce il [REDACTED] è l'autore materiale delle immissioni acustiche che superano la normale tollerabilità, anch'essa dovrebbe risponderne. Come si argomenterà in seguito nel presente giudizio non è stata fornita la prova del concorso materiale della [REDACTED] SpA e neppure del nesso di causa tra la condotta illecita e il danno biologico riscontrato in capo al signor [REDACTED].

3. Sulla disciplina applicabile e la tutela esperibile

La disciplina delle immissioni moleste nei rapporti tra privati va individuata com'è noto in primo luogo nell'art. 844 c.c. secondo il quale *«Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso».*

Tale norma ha storicamente avuto la funzione, da un lato, di strumento di tutela della proprietà, dettando una regola volta a comporre i conflitti che possono insorgere tra proprietari di fondi contigui e, dall'altro, di mezzo volto a risolvere tali contrasti a favore del soggetto capace di contribuire maggiormente allo sviluppo economico della nazione. Perciò l'unico requisito che il "produttore" avrebbe dovuto soddisfare era quello di mantenere le immissioni entro la soglia della "normale tollerabilità", risultando tale facoltà privilegiata rispetto ai diritti del proprietario laddove l'autorità giudiziaria avesse rilevato che questi fossero strumentali alla produzione. Negli anni, tale previsione originaria è stata ampiamente raffinata da numerosi interventi giurisprudenziali che hanno piegato la norma al fine di tutelare valori e situazioni di carattere generale, quali la salubrità dell'ambiente o la salute. E proprio al culmine di questo lungo percorso evolutivo in materia, la Corte di Cassazione ha



recentemente sancito che il contemperamento di interessi tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, previsto dalla norma sulle immissioni, deve tenere conto, in una lettura costituzionalmente orientata della norma, dell'esigenza di privilegiare l'utilizzo dei fondi che sia maggiormente compatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla salute. Infatti, *il limite della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente, rispetto alle esigenze della produzione, il soddisfacimento ad una normale qualità della vita* (Cass. n. 5564/2010, richiamata da Cass. civ. n. 20927/2015; in questo senso già Cass. Sez. Un., 06 ottobre 1979). Il diritto alla salute è divenuto direttamente uno degli interessi tutelati dall'art. 844. c.c..

A questo riguardo, dunque, giurisprudenza consolidata distingue due differenti azioni esperibili nel caso di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità: (i) la tutela inibitoria o negativa *ex art. 844 c.c.* e (ii) quella risarcitoria *ex art. 2043 c.c.* Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che tali azioni presentano diversa natura ed ambito operativo. L'art. 844 c.c., invero, impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo della sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso della proprietà, nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. L'azione riconosciuta dalla norma al proprietario del fondo danneggiato, in ipotesi di superamento della normale tollerabilità, rientra tra quelle negatorie di natura reale a tutela della proprietà, in quanto volta ad accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare. Tale azione può essere esperita cumulativamente con l'azione generale di risarcimento danni *ex art. 2043 c.c.*, ove il soggetto predetto intenda ottenere il ristoro del pregiudizio di natura personale cagionato dalle immissioni illecite, nonché con la domanda al risarcimento del danno in forma specifica *ex art. 2058 c.c.*, in rilievo ogni qualvolta l'istante intenda ottenere il divieto del comportamento illecito dell'autore materiale delle immissioni (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6 settembre 2011, n. 18262). Tale principio è stato ripreso e confermato anche dalle sezioni unite della Suprema Corte secondo le quali, appunto, in materia di immissioni che superano la normale tollerabilità, l'azione *ex art. 844 c.c.* deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo, dal momento che tale norma regola un rapporto tra proprietari di fondi vicini e non tra autori materiali delle immissioni; al riguardo ha ritenuto che spetta al proprietario del fondo porre in essere tutte le cautele idonee ad evitare le immissioni dannose, anche se derivanti da attività in sé legittima e da chiunque esse siano provocate.

Ma, congiuntamente ad essa, può essere esperita l'azione per l'accertamento della responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale che



sia derivato dalle immissioni stesse (cfr. Cass. S.S.U.U., sent. 27 febbraio 2013, n. 4848; si veda anche Cass. S.S. U.U., sent. 6 settembre 2013, n. 20571). Perciò, in questo caso, è necessario che l'attore dopo aver dimostrato l'illiceità delle immissioni, dia prova anche del nesso di causa tra il danno subito e l'esposizione prolungata al rumore derivante da tali immissioni.

Nel caso di specie occorre distinguere le due diverse domande proposte dagli attori. Difatti il signor [REDACTED] ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2043 c.c. per le lesioni subite a seguito della continua esposizione alle immissioni provenienti [REDACTED] [REDACTED]. Inoltre lo stesso attore ha chiesto, congiuntamente con [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e con la [REDACTED] sas anche l'equo indennizzo dovuto per la sopportazione delle immissioni ritenute intollerabili ex art. 844 c.c..

4. Sulla domanda di risarcimento del danno biologico ex artt. 844 e 2043 c.c.

Per quanto concerne, dunque, la prima domanda, l'attore [REDACTED] chiedeva il risarcimento del danno per le lesioni fisiche patite a seguito delle immissioni rumorose provenienti [REDACTED] [REDACTED] valutate dal proprio consulente tecnico come danno irreversibili all'udito nella misura della riduzione del 30% di integrità psicofisica. Occorre fin da subito rilevare che tale domanda non possa trovare accoglimento per difetto di prova del nesso di causa tra le suddette immissioni sonore e il danno uditivo patito dall'attore. Difatti, dalla relazione del CTU, assistito nell'accertamento medico legale da uno specialista audiologo, emerge la mancanza di correlazione tra le lesioni lamentate dall'attore e l'esposizione al rumore. Nello specifico, il CTU, sulla base dell'esame audiometrico ed impedenzometrico e dei dati emersi dalla CTU tecnico fonometrica, secondo la quale i valori delle immissioni sonore sono inferiori a quelli necessari per produrre una tale lesione (esposizione minima al rumore equivalente a 80 dB(A) per 8 ore consecutive), ha rilevato che il danno che può prodursi a seguito di tali immissioni non è un danno uditivo, come quello allegato dall'attore, ma tutt'al più un danno extra-uditivo- peraltro anch'esso assente nel caso di specie. Il CTU, dunque, rilevava che è da escludersi che nel Sig. [REDACTED] si sia verificato un danno uditivo da trauma acustico cronico in quanto il tracciato rilevato, pur essendo caratterizzato da un danno prevalentemente localizzato alle frequenze acute (come necessario per il danno da trauma acustico cronico), tuttavia non è correlabile all'esposizione al rumore perché il rumore immesso non è sufficiente a produrre un danno uditivo, nel caso in oggetto. Ed ancora, in risposta alle osservazioni critiche di parte attrice che affermava che il signor [REDACTED] "nel corso delle ultime tre decadi non risulta essersi esposto ad alcun'altra fonte sonora di rilevante "fattura" che quella in seno [REDACTED] ergo se ne palesa il



nesso eziologico tra la prefata fonte ed il lamentato danno”, la CTU specificava che l'ipoacusia da rumore viene così denominata in relazione alla causa che è alla base della sua patogenesi, ergo non vi può essere ipoacusia da rumore se il rumore presente nell'ambiente non è tale da determinarla e che non sempre si può rilevare la causa alla base della patologia uditiva, ma si può escludere con certezza le ipotesi non suffragate da alcuna scientificità, ribadendo dunque l'esclusione del nesso di causa con l'inquinamento sonoro proveniente [REDACTED]. Alla luce di tali motivi la domanda di [REDACTED] sotto questo profilo pertanto deve essere integralmente respinta.

5. Sulla richiesta di equo indennizzo ex art. 844 c.c.

A fondamento della propria pretesa gli attori specificavano, nella memoria ex art. 183 n. 1, che l'indennizzo è loro dovuto per il detrimento che subisce la loro qualità della vita, configurandosi esso come danno *in re ipsa* che, perciò, una volta accertata l'eccedenza delle immissioni rispetto alla normale tollerabilità, non comporta la dimostrazione dell'*an* del pregiudizio né dello sconvolgimento delle abitudini di vita di un soggetto. In materia di immissioni poiché, infatti, la Suprema Corte anche di recente (cfr Cass. civ., 16 ottobre 2015 n. 20927/2015), ha ammesso la risarcibilità del danno esistenziale anche in mancanza del danno biologico.

Nel caso in questione, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2059, 1223, 1226, c.c., ritenendo l'insussistenza del nesso eziologico tra le immissioni e il danno lamentato dagli attori, oltre alla presenza di vizio motivazionale in punto di risarcibilità del danno esistenziale. In particolare, sull'assunto che la Corte d'Appello, avendo escluso in concreto un danno alla salute a carico di tutti gli attori tranne uno, non avrebbe dovuto in loro favore essere liquidato il danno esistenziale. Tale decisione della Corte d'appello, secondo la ricorrente, si poneva in netto contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale sancito dalla storica sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008, che poneva una limitazione alla duplicazione delle voci del danno risarcibile, onde evitare il risarcimento di danni considerati “bagatellari”. Sul punto, pur confermando l'orientamento anzidetto, la Corte riteneva quanto segue: *Da ciò non si può far discendere però, quale automatica conseguenza, la conclusione per cui il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile soltanto qualora ad esso si associ una lesione del diritto alla salute ovvero un vero e proprio danno biologico. La stessa sentenza n. 26972 del 2008 ha chiarito che il danno alla qualità dell'esistenza trova tutela soltanto quando esso si verifichi in conseguenza della lesione di un diritto costituzionalmente garantito (escludendo in tale modo i danni bagatellari) con ciò non precludendo però la strada alla possibilità di porre a fondamento della risarcibilità del danno non patrimoniale un diritto fondamentale diverso rispetto al diritto alla salute (e alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, quali l'inviolabilità*



del domicilio e la tutela della famiglia fa riferimento la sentenza impugnata). Proprio in tema di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia della tollerabilità, questa Corte ha più volte affermato già in passato che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (v. Cass. n. 7875 del 2009). [...]A ciò deve aggiungersi che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. La Corte ha più volte condannato, per violazione dell'art. 8, gli Stati che, in presenza di livelli di rumore significativamente superiori al livello massimo consentito dalla legge, non avessero adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare (sentenza [REDACTED] v. [REDACTED] del 9.11.2010, sentenze [REDACTED] v. [REDACTED] n. 61260 del 2008 (da 48 a 46) e [REDACTED] v. [REDACTED] n. 4143/02 (da 57 a 63)). A seguito della "comunitarizzazione" della Cedu, conseguente all'approvazione del trattato di Lisbona, il giudice interno che abbia a trattare casi di immissioni non può non conformarsi anche ai criteri elaborati in seno al sistema giuridico della Convenzione. In ragione di tale nuova prospettiva giuridica di riferimento esce rafforzato dal fondamento normativo costituito dall'art. 8 della Cedu la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite anche a prescindere dalla sussistenza di un danno biologico documentato.

L'art. 844 c.c. è stato oggetto com'è noto, di diverse interpretazioni. Alla tesi maggioritaria (c.d. dicotomica) configura tre *species* di immissioni, distinguibili alla luce dei parametri di liceità e di tollerabilità, si contrappone la tesi minoritaria (c.d. unitaria), la quale muove dall'assunto della impossibilità di qualificare uno stesso atto, al contempo, come lecito e illecito ed interpreta il secondo comma dell'art. 844 c.c. come identificativo di due criteri aggiuntivi destinati ad orientare il giudice nella valutazione della tollerabilità della immissione.

Per ciò che attiene la seconda domanda, va rilevato in primo luogo che gli attori non hanno proposto domanda di inibitoria della condotta delle società convenute e neppure una condanna al risarcimento del danno in forma specifica. Nel corso delle trattative hanno rifiutato le proposte di interventi tecnici sul loro fondo.



Nel caso in esame, ad eccezione del signor ██████████ che ha chiesto il risarcimento del danno alla salute ritenuto insussistente per quanto sopra esposto, gli attori pur lamentando il pregiudizio esistenziale, chiedevano un equo indennizzo per il detrimento della vita quotidiana, *ex art. 844 c.c.* e non il risarcimento del danno *ex art. 2043 c.c.*

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che un'immissione intollerabile, ma non illecita, faccia sorgere il diritto ad un indennizzo, e ciò attraverso l'applicazione analogica della disciplina, caratterizzata da identica ratio, di altre fattispecie, in ragione della valorizzazione del nesso tra limitazione al contenuto del diritto e rispondenza dell'attività immissiva all'interesse generale.

Difatti, mentre il risarcimento *ex art. 2043* è volto a rimediare ad un illecito civile che comporti un danno "ingiusto" la cui ingiustizia in materia di immissioni si sostanzia nella violazione del limite sulla normale tollerabilità imposto dalla legge, l'indennizzo rappresenta una prestazione patrimoniale che vale a compensare un soggetto a seguito di un pregiudizio patito che, però, non consegue ad un illecito, con il diverso fine di equilibrare una situazione che solo potenzialmente rischierebbe di diventare ingiusta.

In tal senso la norma impone, nei limiti della normale tollerabilità e con l'eventuale temperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, un obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili derivanti dall'uso delle proprietà, il quale deve essere attuato con riferimento alle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori di tale ambito, l'attività comportante immissioni deve, pertanto, essere considerata illegittima e, come tale, non idonea a giustificare alcun sacrificio, ancorché minimo, all'altrui diritto di proprietà o di godimento. In simili ipotesi, non essendo applicabili i criteri di cui all'art. 844 c.c., verrebbe in considerazione unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno secondo lo schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 c.c..

Non solo il proprietario ma anche colui che, con il bene immobile assoggettato alle immissioni, ha un rapporto qualificato (gli odierni attori vivono nella villa di proprietà della società di persone di cui sono soci) sono titolare dell'azione di cui all'art. 844 c.c. .

Ora, in materia di immissioni, elemento chiave della disciplina risulta essere il criterio della normale tollerabilità. A questo riguardo è necessario preliminarmente distinguere tra immissioni tollerabili -per le quali quindi nulla potrà essere richiesto dal proprietario del fondo che subisce l'immissione- e immissioni intollerabili; in quest'ultimo caso, occorre ancora differenziare le immissioni non tollerabili e non giustificabili sotto il profilo della produzione- per cui potrà essere richiesta la tutela inibitoria cumulata con il risarcimento del danno *ex art. 2043*- da quelle non tollerabili, ma giustificabili sotto il profilo delle esigenze produttive. Ed è pacifico in giurisprudenza che in quest'ultimo caso sia dovuto



un equo indennizzo, qualora a seguito del contemperamento con le esigenze della produzione risulti che, nonostante il superamento del limite della normale tollerabilità, le immissioni debbano essere considerate tollerabili proprio in virtù delle suddette esigenze.

La Corte di Cassazione ha ancora di recente osservato, con specifico riferimento alla materia delle immissioni acustiche, come la differenziazione tra la tutela civile e la tutela amministrativa mantenga la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 208/2008, art. 6 ter convertito con modificazioni in L. n. 13/2009, non potendosi attribuire a detta disposizione una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite di normale tollerabilità (Cass. sez. II, 2 agosto 2016, n. 16074).

Ma, ad avviso dell'odierno giudicante, non risulta essere questo il caso di specie. In particolare, per quanto attiene il limite della normale tollerabilità, il riferimento, nel caso di specie, può correttamente individuarsi nel D.P.R. n. 304/2001 che prevede "la disciplina delle emissioni sonore prodotte nelle attività motoristiche a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995 n. 447", e, in particolare, nell'art. 3 che ne prevede i limiti, nel Piano Comunale di Classificazione acustica e nelle relative deroghe concesse dal Comune competente alla [REDACTED] Spa (si vedano gli all. 3-4-5-6).

Il CTU, dunque, sulla base della suddetta normativa, ha provveduto ad effettuare "almeno una misura fonometrica di monitoraggio giornaliero con centralina di misura e una serie di misure orarie presenziate", con la strumentazione idonea, in condizioni meteo atte a tale tipologia di rilevazioni, nell'ambiente ritenuto maggiormente impattato, sia a finestre chiuse che aperte, individuando un intervallo di un'ora con massima immissione di rumore. Dalla relazione del CTU emerge che "anche considerando l'incertezza strumentale prevista dalla Normativa tecnica, le emissioni sonore misurate presso l'ambiente maggiormente disturbato nell'immobile di parte attrice per tre delle sei categorie di attività, sono risultate superiori ai limiti previsti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico e dai suoi decreti attuativi, con specifico riferimento al DPR 304/01 e superiori ai valori limite concessi in deroga ai limiti stessi per la stagione 2015 dal Comune di Scarperia e San Piero. Quanto alla misura del superamento si può dire che questa è risultata di notevole entità (oltre 10 decibel di superamento dei limiti sia nel periodo notturno che in quello diurno) in occasione dell'evento denominato [REDACTED] e di entità minore (superamento del livello orario massimo inferiore a 1.0 decibel) in occasione degli eventi denominati [REDACTED] e [REDACTED]. Si precisa che il superamento dei livelli limite concessi in deroga si è verificato solo in occasione delle tipologie di evento sopra dette e che non si sono registrati superamenti dei limiti in occasione delle altre tre tipologie di attività [REDACTED] corrispondenti a [REDACTED].



Dalla relazione del CTU si evince, quindi, che i limiti della normale tollerabilità sono stati e sono tuttora superati dalle immissioni sonore provenienti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

Peraltro merita considerare che il rispetto dei limiti imposti dalle norme pubblicistiche non ha rilievo nei rapporti tra proprietà, avendo invece rilievo solo con riguardo alla sfera pubblicistica. Tali disposizioni, infatti, non escludono l'applicabilità, né dell'art. 844 c.c., né degli altri principi che tutelano la salute nei rapporti interprivati, che richiedono l'accertamento caso per caso della tollerabilità o meno delle immissioni e della loro concreta lesività (Cass. civ., n. 12828/2013). Tale criterio, difatti, pur essendo un criterio oggettivo, non è un requisito assoluto ma relativo, soggetto al prudente apprezzamento del giudice che nella sua valutazione dovrà tener conto di differenti fattori rilevanti quali non solo la destinazione topografica, naturalistica o urbanistica del luogo, ma anche le attività normalmente svolte nella zona, in cui si trova il fondo, del sistema di vita e delle abitudini della popolazione che vi risiede e della destinazione della zona ove sono situati gli immobili (cfr. Cass. 3438/2010). Inoltre, con la giurisprudenza prevalente, si deve concordare nel ritenere che l'accertamento dell'intensità e dell'intollerabilità delle attività che arrecano disturbo richiede valutazioni tecniche, ma non può fondarsi solo su criteri di ordine matematico o statistico o su criteri quantitativi oggettivi, come i parametri massimi fissati dalle leggi speciali anti-inquinamento, acustico e atmosferico, o dai regolamenti comunali, dettati per difendere la salute dei cittadini o l'ambiente (cfr. Cass. n. 1418/2006; Cass. n. 5697/2001). Nel caso di specie, dunque, gli elementi da esaminare sono molteplici. *In primis* è necessario considerare che, se da un lato, le immissioni sonore consentite, senza dubbio, risultano superate, dall'altro, merita osservare che lo sono in maniera rilevante solo per le gare [REDACTED] mentre invece risultano superate ma in misura limitata per quel che concerne le gare [REDACTED] e le gare [REDACTED]. Infatti, secondo la deroga concessa alla [REDACTED] spa dal Comune di Scarperia e San Piero, il limite delle immissioni sonore consentito era pari a 75 dB e tale soglia risulta superata con valori di emissione pari a 75,7 dB durante le [REDACTED] [REDACTED] pari a 75,8 dB durante le [REDACTED] [REDACTED] e, solo durante il [REDACTED] [REDACTED] per un valore pari a 85,8 dB. Ulteriormente occorre rilevare che le gare [REDACTED] [REDACTED] si tengono per soli 3 giorni, le gare di [REDACTED] per 11 giorni l'anno, le gare auto per 15 giorni l'anno, che quindi la sofferenza risulta contenuta. In secondo luogo, è opportuno considerare anche la diversa incidenza nelle varie parti dell'immobile dell'immissione rumorosa, considerando che tali valori sono relativi alla stanza n. 7, cioè quella ritenuta più esposta alle immissioni acustiche, oltre agli intervalli di incertezza relativi alla tolleranza degli strumenti accertata dalla normativa in uno scarto di più o meno 0,5 dB(A) (si veda in proposito la relazione della CTU fonometrica). Ancora, deve osservarsi che è indubbio, stante la posizione dell'immobile adibito a B&B di proprietà della [REDACTED] [REDACTED] Spa e come si ricava dalla pubblicità reperibile in rete sul sito dello stesso Bed &



Breakfast ospitato nella villa di proprietà della società attrice che l'attività svolta dai signori [REDACTED] tragga elevato beneficio dalla vicinanza [REDACTED] [REDACTED] ospitante gare internazionali e, perciò, punto di attrazione per moltissimi appassionati e turisti che scelgono in ragione della vicinanza quel luogo di pernottamento. La compromissione della normale qualità della vita allegata dagli attori che affermano l'impossibilità di svolgere "attività quali il risveglio mattutino, la colazione, la lettura del quotidiano, l'espletamento delle faccende domestiche, il lavoro diurno, il giardinaggio et similia, lo studio universitario, la visione di programmi televisivi, il pranzo in famiglia, il riposo pomeridiano, le passeggiate sull'erba nell'ampio giardino prospiciente l'entrata della villa", dunque, se, da un lato, risulta sacrificata dalle immissioni che superano il limite concesso limitatamente ai periodi di svolgimento delle gare, dall'altro, deve considerarsi temperata sulla base del vantaggio che deriva dall'attività commerciale svolta dagli stessi attori.

Nel caso di specie, le soglie di tollerabilità delle immissioni acustiche risultano superate in maniera rilevante unicamente con riferimento alle attività di [REDACTED] e [REDACTED] e principalmente in occasione del [REDACTED] le quali, peraltro, si svolgono in periodi limitati dell'anno e per pochi giorni. La sofferenza certamente riscontrabile può, pertanto, dirsi contenuta.

Infine, per ciò che concerne il criterio della priorità d'uso, sussidiario nella valutazione del giudice, gli attori sostenevano che l'uso di abitazione della [REDACTED] dovesse prevalere sull'uso di [REDACTED] del [REDACTED] del [REDACTED] stante l'edificazione dell'immobile avvenuta nel 1763 in epoca anteriore a quella [REDACTED] stesso, risalente agli anni '70 del secolo scorso. A questo riguardo deve, peraltro, ritenersi che ciò che risulta rilevante nel caso di specie è certamente il fatto che i signori [REDACTED] hanno acquistato l'immobile per realizzarvi la loro attività solo negli anni '80 (doc. 5 parte attrice), essendo senza dubbio consapevoli della vicinanza [REDACTED] in questione, già funzionante in tale momento. Dall'atto di compravendita (doc. 5), nel quale si legge che *non esiste impianto elettrico e che le condizioni generali dell'immobile sono di estremo abbandono*, deve desumersi agilmente che l'immobile sia stato adibito a B&B e sia divenuto anche l'abitazione degli attori solo in epoca successiva a tale acquisto. Questo criterio, in conclusione, non può essere interpretato nel senso prospettato dagli attori, non potendo quindi ritenersi prevalente la considerazione che la [REDACTED] è stata edificata in un momento anteriore [REDACTED] rilevando piuttosto l'uso che in concreto è stato fatto degli immobili stessi.

Per converso questo elemento non risulta dirimente per l'evolversi della situazione nel corso del tempo alla luce delle innovazioni tecnologiche e l'espansione dell'attività dell'impianto emittente.

Alla luce di queste considerazioni, si deve ritenere che le suddette immissioni, sebbene superino il limite previsto, siano da ritenersi giustificabili. Tuttavia, essendo superato il limite consentito dalla



normativa delle immissioni acustiche, sarà da corrispondersi agli attori [REDACTED]
[REDACTED] un equo indennizzo per controbilanciare il pregiudizio subito.

Per ciò che concerne, invece, la domanda della [REDACTED] Sas deve rilevarsi che alcun pregiudizio economico è stato allegato da parte attrice come conseguenza delle immissioni sonore provenienti [REDACTED]. Sulla base di questi motivi deve essere rigettata la domanda di indennizzo *ex art. 844 c.c.* della suddetta società, non potendo ritenere che il superamento della soglia della normale tollerabilità prevista nella normativa in materia possa arrecare qualche pregiudizio alla normale qualità della vita della società che anzi dalla vicinanza alla fonte trae impulso al proprio sviluppo imprenditoriale.

In ordine alla quantificazione il giudice ha, nel corso del giudizio effettuato una proposta transattiva di euro 25.000,00 l'anno, con decorrenza dal 1.1.2013.

La proposta è stata anche accettata dagli attori ma non dai convenuti .

Essa si fonda sul presupposto indefettibile che gli attori permangano ad abitare costantemente nell'immobile coinvolto dalle immissioni. Il che presumibilmente non avverrà per molto tempo ancora per i due giovani figli ormai trentenni.

A ben vedere la cifra deve esser ridotta ad €uro 20.000,00 una volta escluso il pregiudizio per la società.

Dunque per parametrare al numero delle persone presenti e dunque al disagio sofferto dal singolo l'importo da riconoscersi a titolo di equo indennizzo dovrà esser pari ad euro 5.000,00 ciascuno, per ogni anno di permanenza stabile nella villa.

Sulla domanda *ex art. 96 c.p.c.*

Infine, entrambe le parti chiedevano la condanna della controparte per lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.*. L'art. 96, primo comma, c.p.c. prevede che *"Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza"*. Orbene, ad avviso dell'odierno giudicante, le domande devono essere rigettate. Difatti, affinché le domande possano essere accolte, occorre la totale soccombenza della parte in relazione all'esito del singolo grado di giudizio. In secondo luogo, le parti avrebbero dovuto dare prova non solo della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, ma anche della ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (cfr. Cass. sez. III, n. 4443/2015).

Le spese per tali motivi, in ragione della prevalente soccombenza della società [REDACTED] SpA devono esser ad essa addebitate.



Mentre meritano di esser compensate le spese della società [REDACTED] SpA.

Pone integralmente a carico di [REDACTED] SpA il costo della CTU come liquidato in corso di causa. Pone a carico di [REDACTED] le spese di CTU medico-legale così come liquidate in corso di causa.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa e/o assorbita, così dispone:

- rigetta la domanda di risarcimento del danno alla salute promossa da [REDACTED]
- rigetta la domanda proposta nei confronti di [REDACTED] SpA
- condanna la [REDACTED] SpA al pagamento nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] dell'indennizzo annuo che liquida nella somma di €uro 5.000,00 per ciascun attore, per anno, con decorrenza 1.1.2013;
- pone a carico di [REDACTED] SpA le spese per la CTU tecnica, a netto dell'acconto già versato
- pone a carico di [REDACTED] le spese di CTU medico-legale così come liquidate in corso di causa
- condanna altresì la [REDACTED] SpA a rimborsare agli attori tra loro in solido le spese di lite, che si liquidano in € 474,50 per spese, € 7.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, spese da distrarsi in favore del difensore che ha dichiarato di averle anticipate per conto del cliente.

Firenze, 3 marzo 2017

Il Giudice

dott. Luca Minniti

